

Crediti su beni produttivi 5.0 da utilizzare entro dicembre

Decreto legge

Le modifiche apportate dal decreto legge 42 /2026 Fruizione in F24 accelerata

L' autoproduzione di energia può essere ripartita per un periodo di due anni

Roberto Lenzi

Transizione 5.0, l'utilizzo del credito d'imposta sui beni produttivi deve avvenire entro il 31 dicembre 2026, mentre quello relativo ai beni per l'autoproduzione di energia si articola su più anni. È quanto sembra emerge dalla lettura del decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42 e delle relative relazioni, che modifica il decreto-legge 38/2026 della settimana precedente.

Il decreto evidenzia una distinzione sostanziale tra le due componenti della misura: da un lato, gli investimenti Transizione 5.0 in senso stretto, caratterizzati da una fruizione accelerata entro il 2026; dall'altro, gli interventi legati all'autoconsumo energetico, per i quali è prevista una distribuzione del beneficio sui due anni successivi, in linea con una programmazione finanziaria più diluita nel tempo. Il passaggio relativo alla disposizione che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 entro il termine del 31 dicembre 2026, è un elemento di novità rispetto alla disciplina originaria, che prevedeva l'utilizzo del credito entro il 31 dicembre 2025, con eventuale riparto del residuo in cinque quote annuali.

L'intervento normativo appare significativo anche sotto il profilo

interpretativo, poiché riconosce implicitamente che il mancato utilizzo entro il 2025 non fosse imputabile alle imprese, o quantomeno non in via generalizzata. In questo senso, il legislatore sembra aver preso atto delle difficoltà operative e dei tempi procedurali che hanno caratterizzato l'attuazione della misura, anche alla luce dei ritardi nella presentazione delle domande, in particolare successivi al 7 novembre, che rendevano già prevedibile uno slittamento della possibilità di utilizzo oltre il termine originario. In conclusione, la modifica si pone in un'ottica di maggiore aderenza alla realtà operativa, andando incontro alle imprese che si trovavano in ritardo e che, in assenza di intervento, sarebbero state obbligate a un utilizzo del credito meno favorevole, articolato su cinque anni. L'obbligo di utilizzo entro il 31 dicembre 2026 consente invece una fruizione più efficiente e coerente con i tempi effettivi degli investimenti, evitando penalizzazioni. A questo punto, tuttavia, diventa centrale la tempestiva comunicazione dell'incentivo riconosciuto da parte del GSE, condizione necessaria per consentire alle imprese di procedere all'utilizzo in compensazione: ogni mese che passa rischia di trasformarsi in una corsa contro il tempo per l'effettiva fruizione del credito tramite modello F24. Ammontavano a 1.450,7 milioni di euro i crediti di imposta riconducibili agli investimenti di cui agli allegati A e B della legge 232 del 2016, nonché alle spese sostenute per formazione, che avevano ricevuto dal GSE la comunicazione che l'investimento risponde tecnicamente ai requisiti di ammissibilità previsti dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 24 luglio 2024 e che riceveranno l'89,77% di quanto spettante.

Per la componente relativa agli investimenti in impianti destinati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo, inclusi i sistemi di accumulo e le spese per le certificazioni (in particolare quelle funzionali al rispetto del principio DNSH e alla dimostrazione della riduzione dei consumi energetici), il contributo segue una logica temporale distinta. In questo caso, infatti, l'utilizzo delle risorse è articolato su un orizzonte pluriennale, con stanziamenti distribuiti su tre annualità (2026, 2027 e 2028), evidenziando una fruizione differita. Il credito d'imposta relativo alle spese sostenute per gli investimenti in impianti finalizzati all'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, comprese le spese per i sistemi di accumulo dell'energia prodotta, è complessivamente pari a 140 milioni di euro, mentre alle spese sostenute per le certificazioni della documentazione contabile e per quelle necessarie alla dimostrazione della riduzione dei consumi energetici e della conformità al principio DNSH, rilasciate da soggetti abilitati, sono destinati 57,7 milioni di euro. Il decreto suddivide gli importi prevedendo oneri pari a 57,7 milioni di euro, coincidenti con il valore delle certificazioni, per l'anno 2026, 80 milioni di euro per l'anno 2027 e 60 milioni per il 2028.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

